

Oggetto: nuovi reati 231 e valutazione del rischio per la Cooperativa

PREMESSE

Nel corso del 2019, il decreto 231 è stato interessato da numerose novità normative che hanno comportato la previsione di nuove fattispecie criminose quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Nello specifico, fra le altre¹, rileva l'introduzione del nuovo art. 25-*quinqüesdecis* nel D. Lgs. 231/2001 in materia di reati tributari².

In virtù della suddetta modifica, pertanto, appare necessario effettuare un'analisi preventiva di quali siano le aree operative della Cooperativa maggiormente esposte al verificarsi dei suddetti reati (c.d. *risk assessment*).

Alla luce della disamina delle condotte connesse a tali reati presupposto, nonché degli strumenti di tutela 231 attualmente in essere presso la Cooperativa nelle aree interessate, si procederà all'individuazione del c.d. **livello di rischio effettivo** al fine di dotare la stessa di un documento integrativo della *gap analysis* ad oggi in uso presso l'ente.

*

Posto quanto sopra, quindi, la disamina si articolerà secondo il seguente indice tematico:

- 1. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- 2. L'ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO 231: I REATI TRIBUTARI**
 - 2.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AI REATI TRIBUTARI**
 - 2.2. GAP ANALYSIS**
- 3. CONCLUSIONI**

¹ Nell'arco del 2019 sono intervenute ulteriori modifiche al decreto 231 come l'introduzione dell'art. 346-*bis* (*traffico di influenze illecite*) c.p. nel catalogo dei reati presupposto per mezzo della Legge n. 3 del 2019 (c.d. spazzacorrotti) o la modifica dell'art. 416-*ter* (*scambio elettorale politico-mafioso*) c.p. avvenuta con Legge n. 43 del 2019 o ancora l'introduzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'art. 1 comma 11 del D. Legge n. 105 del 2019 e convertito in Legge n. 133 del 2019, le quali sono già state mappate nel Modello 231 della Cooperativa. Vi è stata anche l'introduzione del nuovo art. 25-*quatendecies* nel D. Lgs. 231/2001 relativo alle frodi sportive, avvenuta con Legge del 3 maggio 2019, n. 39 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", che sono state già mappate nel Modello 231 in essere come irrilevanti per la Cooperativa.

²Articolo inserito con Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" c.d. decreto fiscale, convertito con modificazioni in Legge del 19 dicembre 2019, n.157.

1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Allo scopo di verificare in che termini le nuove fattispecie tributarie introdotte nel decreto 231 impattino sulle attività svolte dalla Cooperativa, non si può prescindere dalla individuazione delle aree operative potenzialmente interessate da tali condotte illecite, nonché dalla valutazione del **rischio effettivo** correlato alle stesse.

A tal fine, pertanto, è necessario innanzitutto verificare il livello di **rischio iniziale**, ovvero il rapporto fra la **gravità**, intesa come conseguenze dell'evento indesiderato e **probabilità** come percentuale collegata alla verificabilità dell'evento indesiderato.

Ebbene, per quanto riguarda la **gravità** questa è calcolata prendendo la sanzione media rispetto alla cornice edittale prevista per il singolo reato presupposto 231 e classificata come:

- *lieve* per un numero medio di quote comprese tra le 100 e le 199;
- *bassa* per un numero medio di quote comprese tra le 200 e le 299;
- *media* per un numero medio di quote comprese tra le 300 e le 399;
- *alta* per un numero medio di quote comprese dalle 400 e le 550.

Gravità innalzata al livello superiore rispetto allo scaglione di riferimento in presenza di sanzione interdittiva e di due livelli in caso di sanzione interdittiva definitiva.

In merito alla **probabilità**, invece, questa è calcolata verificando il numero dei processi interessati da ogni singolo reato base, rispetto ai macro-processi³ presenti nel *Risk Assessment* allegato al MOG della Cooperativa e rappresentativi delle aree operative della stessa. La probabilità, quindi, è qualificata come:

- **trascurabile** per un totale di processi coinvolti compreso tra 1 e 5;
- **bassa** per un totale di processi coinvolti compreso tra 6 e 12;
- **media** per un totale di processi coinvolti compreso tra 13 e 27;
- **alta** per un totale di processi coinvolti compreso tra 28 e 43.

Dal rapporto fra questi due parametri (gravità e probabilità) risulta il livello di **rischio iniziale** come espresso nelle seguenti tabelle.

Matrice per la classificazione del Rischio Iniziale⁴

		Probabilità			
		TRASCURABILE	BASSA	MEDIA	ALTA
Gravità	LIEVE	IRRISORIO	IRRISORIO	BASSO	MEDIO-

³ Nel *risk assessment* aggiornato ed allegato al presente documento sono stati mappati ulteriori processi rispetto alla versione già in essere in quanto legati ai nuovi reati tributari.

⁴ **Rischio iniziale** che dipende dal rapporto tra la **gravità** in termini di pregiudizio per l'azienda e di sanzione comminata e la **probabilità** valutata sulla base della frequenza delle condotte in esame ovvero sulla rilevanza del processo oggetto di valutazione.

				BASSO
BASSA	IRRISORIO	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO
MEDIA	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO
ALTA	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO

In merito al rischio effettivo⁵ si rileva che lo stesso risulta mitigato dagli strumenti organizzativi adottati, pertanto sarà possibile riscontrare delle aree il cui rischio reato è già dall'origine di livello basso e medio-basso (cui corrisponde il colore **giallo**) e tali restano in ragione del rischio residuo non eliminabile. Delle aree in cui il rischio è medio (cui corrisponde il colore **arancione**) laddove il rischio sia comunque sufficientemente elevato rispetto alla copertura adottata. Delle altre aree in cui il rischio è alto (contraddistinto dal colore **rosso**) benché mitigato, resta comunque alto in ragione della gravità delle sanzioni ovvero dalla probabilità della condotta.

2. L'ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO 231: I REATI TRIBUTARI

Posto quanto sopra, deve essere effettuato un breve excursus sulla introduzione dei “reati tributari”⁶, per poi procedere alla valutazione del rischio specifico per gli stessi.

In data 26 ottobre 2019, infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 252, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 124 del 2019 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, c.d. Decreto fiscale.

L'art. 39 del suddetto Decreto ha introdotto nel novero dei reati presupposto 231 l'illecito penale tributario di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 74 del 2000 in materia di “*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” per il tramite dell'art. 25-quinquesdecies (reati tributari) ai sensi del

⁵ Rischio residuo o effettivo **calcolato sulla sottrazione al rischio iniziale degli elementi costituenti la copertura presenti presso la Cooperativa.**

⁶ Per completezza di informazione si sottolinea che, tale previsione all'interno del Decreto 231, non è sufficiente ad accontentare le pretese dell'Unione Europea in merito all'inserimento dei reati tributari nella disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per cui è presumibile che con il prossimo decreto di recepimento della Direttiva PIF (1371/2017), saranno ricomprese nel D. Lgs 231 del 2001 ulteriori fattispecie penali tributarie.

⁷ Art. 2. (*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*) del D. Lgs. n. 74 del 2000: “È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

quale: *“In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**”.*

Tale fattispecie criminosa, invero, è stata oggetto di valutazione nell'aggiornamento del MOG della Cooperativa risalente al mese di novembre 2019.

Tuttavia, la pubblicazione della legge di conversione (Legge del 19 dicembre 2019, n. 157) in Gazzetta Ufficiale, del suddetto Decreto Legge, ha comportato **l'introduzione di ulteriori reati presupposto** in aggiunta al già citato art. 2 aprendo la strada della punibilità 231 alle seguenti fattispecie del D. Lgs. n. 74 del 2000:

- il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** previsto dall'articolo 3⁸ per cui è disposta la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- il **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 8, comma 1⁹, per cui la sanzione pecuniaria è fino a cinquecento quote;
- il **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'articolo 8, comma 2-bis¹⁰, per cui la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote;
- il **delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili** previsto dall'articolo 10¹¹, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- il **delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** previsto dall'articolo 11¹², per cui la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

⁸ Punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...]

⁹ È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

¹⁰ Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

¹¹ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

¹² È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

*

La struttura definitiva dell'art. 25-*quinquiesdecies* (*reati tributari*) rispetto ai reati presupposto che vi sono previsti, pertanto, è riassumibile nel modo che segue:

Reati presupposto		
D. Lgs. 74 del 2000	art. 2	dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	art.3	delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
	art. 8	emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	art. 10	delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili
	art. 11	delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La Legge di conversione, inoltre, è intervenuta anche sulle sanzioni previste per il già reato presupposto art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000, per il cui comma 2-*bis* (ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila) è prevista una sanzione pecuniaria inferiore (fino a quattrocento quote) rispetto al comma 1 dello stesso articolo (fino a cinquecento quote).

Il nuovo art. 25-*quinquiesdecies*, inoltre, è stato aggravato anche dal punto di vista del profilo sanzionatorio generale.

La norma, invero, prevede l'aumento della sanzione pecuniaria fino ad un terzo se dopo la commissione dei suddetti delitti l'ente ha conseguito un profitto di entità rilevante e l'applicazione delle **sanzioni interdittive** relative al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e al divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*

2.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO AI REATI TRIBUTARI

Premesso quanto sopra, pertanto, si procederà a valutare quali sono le aree maggiormente esposte a rischio, nell'ambito dell'attività svolta dalla Cooperativa.

*

PROCESSI OPERATIVI A RISCHIO REATI TRIBUTARI

MACRO-AREA	PROCESSO OPERATIVO SENSIBILE	ESEMPI DI REATI
Amministrazione, Finanza e Controllo	Emissione e contabilizzazione di fatture	art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
	Flussi di cassa	
	Ispezioni	art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: Personale della società emette fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi
	Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili	art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili: Personale della società occulta o distrugge scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.
	Predisposizione del bilancio	
	Ispezioni	
	Gestione note spese	Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Acquisti	Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori	art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: Personale della società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica

	Gestione acquisti di beni e servizi	controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti. art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società stipula contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Operazioni straordinarie	Cessione e dismissione di beni aziendali	Art. 11 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, personale della società aliena simulatamente alcuni beni aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
	Ispezioni	

*

LIVELLO DI RISCHIO INIZIALE CORRELATO AI REATI TRIBUTARI RISPETTO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA COOPERATIVA

I livelli di **gravità** e **probabilità** ed il conseguente livello di **rischio iniziale**, connessi ai reati tributari in relazione alle attività svolte dalla Cooperativa, sono stati mappati nell'aggiornamento di *risk assessment* della Cooperativa allegato al presente documento.

All'esito della valutazione effettuata nel suddetto *risk assessment* è emerso quanto segue:

GRAVITÀ	PROBABILITÀ	GRAVITÀ x PROBABILITÀ	AUMENTO 1 LIVELLO MISURE INTERDITTIVE	AUMENTO 2 LIVELLI PER MISURE INTERDITTIVE DEFINITIVE	RISCHIO INIZIALE
MEDIA	BASSA	MEDIO-BASSO	SI	NO	MEDIO

Il livello di rischio iniziale associato ai reati tributari, pertanto, è stato classificato come **Medio**.

Al fine di ottenere, invece, il **livello di rischio effettivo**, cioè il rischio che attualmente corre la Cooperativa in relazione a tali reati presupposto rispetto alle attività svolte, si dovrà tenere conto del **livello di copertura** in essere presso la stessa, il quale andrà sottratto al livello di rischio iniziale secondo i seguenti criteri.

COPERTURE	NUMERO COPERTURE IN ESSERE SUL TOT. DI 5 COPERTURE	LIVELLO COPERTURA	LIVELLO DA SCALARE AL RISCHIO INIZIALE
deleghe	1 COPERTURA	INSUFFICIENTE	0
procedure	2 COPERTURE	SUFFICIENTE	1
segregazione	3 COPERTURE	MEDIO	2
tracciabilità	4 COPERTURE	BUONO	3
monitoraggio	5 COPERTURE	OTTIMO	4

Rischio iniziale – Livello Coperture = Rischio Effettivo

*

2.2. GAP ANALYSIS

Al fine di valutare le coperture in essere presso la Cooperativa e verificare in che modo le stesse impattino sul livello di rischio iniziale, nella seguente tabella di *Gap analysis*, si procederà ad analizzare le modalità operative attualmente seguite dalla Cooperativa rispetto ai processi operativi interessati dai reati tributari e ad individuare le azioni correttive che la stessa dovrà porre in essere per mitigare ulteriormente il rischio effettivo.

PROCESSO DEL RISK ASSESSMENT	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCESSO	COPERTURA (deleghe, procedure, segregazione tracciabilità, monitoraggio)	RISCHIO INIZIALE (gravità X probabilità + sanzione interdittiva)	TOTALE DI COPERTURE INDIVIDUATO ¹³	RISCHIO EFFETTIVO (Rischio iniziale – livello coperture)	AZIONI CORRETTIVE
Emissione contabilizzazione di fatture	A seguito della stipula contrattuale il Responsabile consegna copia del contratto e comunica all'Amministrazione gli estremi e le modalità per la fatturazione. Alcune volte la fornitura ha inizio prima del perfezionamento del contratto.	Elenco contratti aggiornato Librone Procedura amministrativa finanziaria (ancora in bozza) Organigramma	MEDIO	Segregazione + tracciabilità = SUFFICIENTE (2) = -1 al livello di rischio iniziale	MEDIO-BASSO	È necessario formalizzare il contratto prima dell'avvio del servizio onde evitare eventuali situazioni di incertezza contrattuale e di assunzione di rischi inutili rispetto ai <i>partners</i> commerciali.

¹³ Per l'individuazione delle coperture si veda *risk assessment* allegato al presente documento.

<p>Flussi di cassa</p> <p>Tenuta delle registrazioni contabilità</p>	<p>L'area amministrativa finanziaria ha adottato una procedura relativa alle varie funzioni svolte con indicazione, anche attraverso l'organigramma, dei soggetti puntualmente individuati per l'esecuzione delle stesse.</p>	<p>Mansionario</p> <p>Organigramma</p> <p>Procedura amministrativa finanziaria (ancora in bozza)</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Segregazione + tracciabilità</p> <p>=</p> <p>SUFFICIENTE (2) =</p> <p>-1 al livello di rischio iniziale</p>	<p>MEDIO-BASSO</p>	<p>Rendere definitiva e formalizzare all'interno del sistema di gestione la procedura contenente i controlli in essere.</p> <p>Prevedere all'interno della procedura regole per la tenuta delle scritture contabili con la specificazione dei soggetti coinvolti.</p> <p>Effettuare dei controlli a campione sulle registrazioni contabili più importanti e darne traccia.</p>
<p>Predisposizione del bilancio</p>	<p>Il Bilancio risulta correttamente redatto e prima di essere approvato viene trasmesso ai membri del CdA ed al Collegio Sindacale</p>	<p>Fascicolo di bilancio</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Segregazione + tracciabilità</p> <p>= SUFFICIENTE (2)=</p> <p>-1 al livello di rischio iniziale</p>	<p>MEDIO-BASSO</p>	<p>Formalizzare la procedura già in essere relativa all'area amministrativa della Cooperativa.</p>

<p>Selezione fornitori</p>	<p>I fornitori vengono qualificati in base alle indicazioni contenute nel sistema qualità e non anche sulla base degli indicatori di legittimità richiesti in ottemperanza del D.Lgs. 231/2001.</p> <p>Si rileva una carenza di controlli rispetto ad elementi da ritenersi premiali in ottica di prevenzione dal rischio 231.</p> <p>Le comunicazioni all'OdV rispetto al mantenimento della qualifica del fornitore ovvero alla sua perdita, vengono compiute puntualmente da parte della Cooperativa con apposite dichiarazioni.</p>	<p>Manuale Qualità Sicurezza</p> <p>Librone</p> <p>Organigramma</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Segregazione + tracciabilità</p> <p>= SUFFICIENTE (2)=</p> <p>-1 al livello di rischio iniziale</p>	<p>MEDIO-BASSO</p>	<p>Prevedere l'aggiornamento dell'albo fornitori con periodicità ravvicinate e tenendo conto di parametri cardine del D.Lgs. 231/2001 e non solo della UNI EN ISO 9001.</p> <p>Verificare sempre l'esistenza e l'operatività del fornitore, al fine di evitare di qualificare controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali verrebbero contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti.</p>
<p>Gestione di acquisti di beni e servizi</p>	<p>Ad ogni servizio è assegnato un fondo cassa che varia a seconda del servizio (ad</p>	<p>Budget previsionale</p> <p>Comunicazioni per</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Segregazione + tracciabilità</p> <p>= SUFFICIENTE</p>	<p>MEDIO-BASSO</p>	<p>Si suggerisce di formalizzare la gestione delle prepagate anche e</p>

<p>(potere di spesa per i Responsabili di settore delle diverse aree operative e gestione delle prepagate)</p>	<p>esempio il fondo per il settore minori è più alto rispetto agli altri ma comunque non superiore ai 2.000 Euro) tramite prepagata di cui il Responsabile è il Coordinatore del servizio che a fine mese consegna all'ufficio amministrativo una prima nota controllata firmata e accompagnata dai giustificativi di spesa.</p> <p>Nel caso di incongruenze problematiche relative a tali spese viene interpellato il Responsabile di settore.</p> <p>Gli acquisti sono definiti nel budget previsionale annuale in cui per ogni commessa vengono previsti analiticamente le tipologie di acquisto con indicazione dei massimali di spesa.</p> <p>Per acquisti superiori ai 500€</p>	<p>mail</p> <p>Richieste integrazioni budget</p> <p>Atti dispositivi del CdA</p>		<p>(2) =</p> <p>-1 al livello di rischio iniziale</p>		<p>soprattutto con riguardo alla rendicontazione mensile effettuata nei confronti dell'area Amministrazione finanza e controllo.</p> <p>Verificare sempre l'effettiva sussistenza dei contratti di acquisto stipulati dai diversi Responsabili di settore.</p>
--	---	--	--	--	--	--

	<p>il Responsabile di settore dà l'autorizzazione. Esistono fornitori fissi ovvero tramite l'albo fornitori in possesso dell'ufficio acquisti.</p> <p>Per gli acquisti non a budget, la valutazione passa al CdA, per i cespiti (es. veicoli) viene richiesta la preliminare valutazione dell'ufficio finanza e controllo.</p>					
<p>Cessione di beni aziendali (attività di reporting)</p>	<p>Il monitoraggio delle diverse aree è rimesso ai diversi responsabili di settore.</p> <p>Non è previsto un resoconto rispetto all'attività svolta nei singoli settori di operatività con una cadenza prestabilita.</p> <p>Quanto alla tracciabilità economica e finanziaria, questa è garantita dalla concessione ai responsabili dei diversi settori di una</p>	<p>Librone</p> <p>Mansionario</p> <p>Organigramma</p>	MEDIO	<p>Segregazione + tracciabilità</p> <p>= SUFFICIENTE (2)=</p> <p>-1 al livello di rischio iniziale</p>	<p>MEDIO-BASSO</p>	<p>Prevedere un piano di miglioramento ed un'attività di reporting periodica al CdA.</p> <p>Monitorare sospette cessioni di beni aziendali non autorizzate in CdA.</p>

	<p>prepagata con delle somme prestabilite che, laddove insufficienti, potranno essere integrate solo dopo che sia stata fornita espressa e comprovata motivazione all'ufficio amministrativo il quale con il visto del CdA decide se accogliere o rigettare la richiesta.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

All'esito della suddetta analisi, quindi, è emerso che il Livello di rischio effettivo (RE) relativo alla macro-area reati tributari, derivante dalla sottrazione al livello di rischio iniziale del livello di coperture in essere, è classificabile come MEDIO-BASSO.

Alla luce della suddetta mappatura del rischio effettuata in relazione ad aree operative che coinvolgono anche altre parti speciali (societari-ricettazione e riciclaggio e autoriciclaggio) le nuove fattispecie criminose tributarie in oggetto potranno essere descritte nella relativa “*parte speciale*” del Modello 231 con specifici protocolli preventivi.

Quanto agli strumenti di prevenzione idonei a mitigare il rischio connesso alla presente area di rischio, si suggerisce di implementare i modelli organizzativi ed adottare nuovi sistemi di controllo (c.d. tax control framework) che assicurino una corretta gestione del rischio fiscale.

Nello specifico, affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve essere conservata agli atti della Cooperativa un’adeguata e completa documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:

- l’accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;
- l’immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l’agevole ricostruzione formale e cronologica dell’operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l’individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Si ritiene, inoltre, opportuno seguire le seguenti regole procedurali:

- documentare regole e procedure per la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali (definizione di ruoli, passaggi, deleghe);
- prevedere modalità per la redazione e la revisione costante dei budget, modalità di reporting;
- controllare eventuali indici sintomatici d’irregolarità (riconciliazione delle fatture ricevute con gli ordini d’acquisto, uso limitato del contante, verifica della registrazione dei fornitori presso le camere di commercio, controllo sulla residenza dei fornitori in paradisi fiscali, archiviazione della documentazione contrattuale, etc.).

3. CONCLUSIONI

Alla luce della disamina sopra compiuta, si traggono le seguenti conclusioni:

MODIFICA NORMATIVA 231	RISCHIO EFFETTIVO PER LA SOCIETA' (Rischio iniziale – Livello di coperture in essere)	PARTE SPECIALE DEL MODELLO 231 COINVOLTA
Introduzione dell'art. 25- <i>quinqüesdecies</i> (<i>reati tributari</i>) nel decreto 231 con introduzione di diversi reati di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000.	MEDIO-BASSO	Parti speciali “ <i>reati societari</i> ” e “ <i>reati di ricettazione – riciclaggio e autoriciclaggio</i> ” – “ <i>reati tributari</i> ”.

La Cooperativa, pertanto, dovrà introdurre detta mappatura del rischio nell'attuale Modello 231 dando così atto dell'avvenuto aggiornamento del rischio, provvedendo al prossimo aggiornamento ad introdurre detti reati in maniera organica all'interno del documento di organizzazione gestione e controllo in essere.